

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1953

(7^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 7^o, della legge 11 aprile 1950, n. 130, relativo all'aumento dell'indennità di studio per il personale insegnante » (34) (D'iniziativa del senatore Russo Salvatore) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 105, 108
FORTUNATI	107
RUSSO Salvatore	105
SELVAGGI, relatore	107
ZOTTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro	105

« Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi » (47) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	115, 116, 117
FORTUNATI	113, 114, 115, 116, 117
GIACOMETTI	115
MARIOTTI	111, 112, 113, 116
RESTAGNO	115
TRABUCCHI, relatore	110, 111, 112, 113
ZOTTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro	114, 116, 117

« Aggiornamento delle norme legislative che regolano l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) » (86) (Discussione e approvazione):

FORTUNATI	108
TOMÈ, relatore	108

« Cumulabilità delle pensioni straordinarie con gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni sulle pensioni » (88) (Discussione e approvazione):

FORTUNATI	Pag. 109
SELVAGGI, relatore	109

« Modifica dell'articolo 18 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 » (105) (D'iniziativa del deputato Colitto) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

CENINI, relatore	104
FORTUNATI	104
ZOTTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro	104

« Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti » (108) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

TRABUCCHI, relatore	103
-------------------------------	-----

« Modificazioni alla tabella organica del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (110) (Discussione e approvazione):

DE LUCA Angelo, relatore	101
FORTUNATI	102
MOTT, Sottosegretario di Stato per le finanze	102
TRABUCCHI	103

« Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini della applicazione della imposta di successione » (112) (Discussione e approvazione):

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze	99
FORTUNATI	99, 100
MARIOTTI	99
TRABUCCHI, relatore	98, 99, 100

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a RIUNIONE (26 novembre 1953)

« Modifica dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, relativo alla nomina del direttore della scuola dell'arte della medaglia »
(127) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 119
FORTUNATI	118, 119
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	118

« Aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.) » (148) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	121, 122
FORTUNATI	120, 122
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	119, 122
TRABUCCHI	122
ZOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	122

« Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, relativo ai passaggi di merci per il tramite di ausiliari del commercio » (170) (D'iniziativa del deputato Troisi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

FORTUNATI	124
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	123

La riunione ha inizio alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, Corti, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Iorio, Mariotti, Minio, Pesenti, Restagno, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi, Valenzi e Valmarana.

Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento interviene il senatore Russo Salvatore.

Intervengono inoltre i Sottosegretari di Stato per il tesoro Zotta e per le finanze Mott e Castelli.

VALMARANA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini della applicazione dell'imposta di successione** » (112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini della applicazione dell'imposta di successione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Col disegno di legge in esame il Ministro delle finanze, procedendo nella sua opera di semplificazione dei sistemi di accertamento fiscale e di chiarificazione dei rapporti fra contribuenti e amministrazione finanziaria, propone che sia modificato limitatamente ai terreni, il sistema attualmente in vigore per l'accertamento del valore dei beni caduti in successione, ai fini dell'applicazione della tassa relativa.

Il Ministro dichiara nella sua relazione che il sistema che così si vorrebbe introdurre, potrebbe in futuro essere esteso anche alla valutazione dei beni oggetto di trasferimento per atti fra vivi, ma ritiene sia preferibile, per ora, applicarlo soltanto agli accertamenti in sede successoria, come a quelli che dipendono da un evento naturale e non dalla libera contrattazione, e nei quali, pertanto, non vi possono essere una stima ed un prezzo: la stima che tenga conto soltanto di elementi oggettivi ed il prezzo determinato anche da elementi soggettivi.

Il sistema che col provvedimento in parola si introdurrebbe è, in sostanza, quello usato già per la valutazione dei terreni agli effetti dell'applicazione della imposta straordinaria sul patrimonio.

Infatti, per il disposto degli articoli 9 e seguenti del testo unico della legge sull'imposta straordinaria sul patrimonio, il valore dei terreni fu determinato in base al reddito dominicale risultante dalla verifica catastale disposta con regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, e a coefficienti determinati dalla Commissione censuaria centrale, in relazione alle singole zone economiche agrarie, con riguardo alla qualità di cultura ed alla produttività. Naturalmente i coefficienti furono determinati per gli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio in modo da accertare il valore imponibile per quella imposta, il valore medio, cioè, del periodo 1° luglio 1946-1° marzo 1947. Volendo applicare il sistema agli accertamenti occorrenti per l'applicazione della imposta sulle successioni, diviene necessario provvedere ad aggiornare annualmente i coefficienti.

Ma per utilizzare il grande lavoro fatto dalla Commissione censuaria, in occasione del-

l'imposta sul patrimonio (lavoro che, per verità, nella pratica si è dimostrato anche assai utile e che nel complesso ha permesso di usare una misura costante nell'applicazione della tassa) il Ministro propone che il valore dei terreni caduti in successione sia calcolato mediante coefficienti annualmente determinati, da applicarsi ai valori risultanti dalle cartelle compilate dalla Commissione censuaria agli effetti dell'imposta sul patrimonio. Una espressa norma, contenuta nel secondo comma del primo articolo del disegno di legge escluderebbe dall'applicazione del sistema i boschi (il cui valore dipende indubbiamente dalla età di maturazione delle piante) e le aree fabbricabili il cui valore è del tutto indipendente dal reddito catastale.

L'articolo 2 ammette il ricorso dei contribuenti alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alle qualità di coltura risultanti dal catasto e il ricorso dell'Ufficio Registro per lo stesso motivo. Le Commissioni amministrative dovrebbero decidere sentite le Commissioni censuarie: sembrerebbe opportuno rimettere addirittura la decisione alle Commissioni censuarie, ma la norma è invece giustificata perchè non si possono ammettere due giurisdizioni concorrenti quando sono molteplici gli elementi del patrimonio caduto in successione. Per i terreni a vecchio catasto inoltre la facoltà di ricorso e di rettifica sarebbe concessa anche nei riguardi dell'accertamento del reddito imponibile.

Nel complesso il provvedimento in esame, togliendo di mezzo la trattazione avanti gli Uffici, i concordati ed ogni altra possibilità di discussione, sarebbe inteso a creare veramente un regime di certezza e di tranquillità, per lo meno per le valutazioni dei terreni, il che si ritiene sempre da accogliersi favorevolmente.

Per l'esperienza che del sistema è stata fatta, soprattutto in sede di riforma fondiaria, si è rilevato il difetto della non valutabilità dei fabbricati rurali, dei quali si tiene conto riferendosi ad una media di zona nella valutazione dei redditi imponibili, e della non valutabilità delle opere di bonifica, per le quali il reddito imponibile non viene aumentato nel primo quinquennio, mentre aumenta il reddito reale. In questo caso non è augurabile

che gli Uffici del Registro abbiano ad impugnare tutte le valutazioni. È opportuno però considerare che nel complesso i difetti sono molto inferiori ai vantaggi che il progettato provvedimento dovrebbe in pratica permettere di realizzare.

MARIOTTI. Desidero sapere se il disegno di legge introduce un sistema per aumentare il gettito dell'imposta di successione. In questo caso mi preoccuperei dei piccoli fondi.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta semplicemente di una maggiore specificazione del *quantum* tributario.

FORTUNATI. Sarebbe quasi il caso di dire: contento il Ministro, non sempre contenti tutti. L'orientamento di questo provvedimento, a mio avviso, non è infatti del tutto corretto. Si tende a portare un tributo, che per sua natura deve scontare tutte le congiunture economiche generali e le condizioni economiche particolari che si spostano continuamente nel tempo, ad una situazione fissata in un determinato momento quando cioè vi era una determinata struttura economica e colturale, un dato volume di scorte ecc.

TRABUCCHI, *relatore*. Il valore delle scorte è dato da una presunzione a parte.

FORTUNATI. Il valore patrimoniale di un determinato tipo di terreno è in funzione di una situazione che si sposta nel tempo. In caso diverso non si capirebbe nulla del mercato capitalistico. D'altra parte ognuno di noi sa quali sono gli inconvenienti, forse ineliminabili, derivanti dalla impostazione catastale per l'imposta fondiaria.

In un ordinamento moderno si dovrebbe invece tendere a compiere la valutazione volta a volta al momento della riscossione del tributo.

Comunque... contento il Ministro, contenti molti!

TRABUCCHI, *relatore*. Credo anch'io che saremo contenti tutti.

FORTUNATI. Bisognerà vedere se la contentezza di molti coinciderà con l'interesse

generale. Secondo me poi è stata anche sopravvalutata la funzione che ha avuto la Commissione censuaria ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio, specialmente per quanto riguarda la progressività.

TRABUCCHI, *relatore*. Non è a questo proposito che si elogia la Commissione, ma per l'applicazione dei coefficienti.

FORTUNATI. Ad ogni modo, ripeto, si può forse anche consentire che allo stato degli atti questo progetto possa dar luogo ad un progresso, senza che con ciò, come orientamento generale, risponda a criteri moderni di tassazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

I fondi rustici, compresi in successioni aperte dall'entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti ad accertamento di valore, bialora il valore dichiarato non risulti inferiore al valore di essi fondi calcolato in base alle cartelle compilate dalla Commissione censuaria centrale per l'applicazione della imposta progressiva straordinaria sul patrimonio aggiornate secondo il coefficiente che sarà determinato ogni anno dalla Commissione censuaria centrale ed approvato con decreto del Ministro delle finanze.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 15 e seguenti del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per quanto riguarda la valutazione dei boschi e delle aree fabbricabili.

(È approvato).

Art. 2.

Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici del Registro con i coefficienti indi-

cati nel precedente articolo, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualità di coltura risultante dal catasto. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente. Gli Uffici del Registro possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali quando esse non corrispondono alla qualità della coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere contro la rettifica alle Commissioni suddette.

Per i territori a vecchio catasto, non descritti per qualità e classe, la facoltà di ricorso e di rettifica è ammessa anche nei riguardi dell'imponibile.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni alla tabella organica del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (110).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla tabella organica del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

La tabella organica del personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 113, è sostituita dalla seguente:

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

7ª RIUNIONE (26 novembre 1953)

SERVIZI	Capioperai, sorveglianti e simili	C A T E G O R I E					TOTALI
		1ª	2ª	3ª	6ª	7ª	
		Capi di arte ed ope- rai specia- lizzati	Operai qualificati	Operai comuni	Operaie di controllo e sorveglianza ed operaie specializzate	Operaie comuni	
Coltivazioni tabacchi	18	60	102	438	20	490	1.128
Manifatture tabacchi, depositi tabacchi greggi, depositi ge- neri di monopolio e servizi promiscui .	94	1.200	1.400	1.960	1.500	16.000	22.094
Saline, depositi sali e laboratorio del chi- nino di Stato . . .	26	195	362	538	10	110	1.241
TOTALI . . .	138	1.455	1.864	2.876	1.530	16.600	24.463

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Richiamandomi a quanto ho avuto occasione di esporre in occasione del disegno di legge integrativo del personale salariato della Zecca, ripeto qui che le disposizioni sullo stato giuridico dei salariati dello Stato sono contenute principalmente nel testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e nel relativo regolamento. Successivamente si ebbe il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, che apportava modifiche a queste norme e la legge 26 febbraio 1952, n. 67, ultimo provvedimento in ordine di tempo, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati statali.

In base all'articolo 3 di questa legge la tabella organica degli operai permanenti per ogni Amministrazione è fissata numericamente con provvedimento legislativo. Pertanto, in applicazione di questa disposizione, il Ministro delle finanze ha presentato il disegno di legge al nostro esame, recante modificazioni alla tabella organica del personale salariato della

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Allo stato attuale per il personale dipendente e per il personale salariato dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato, vige la tabella organica approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 113, la quale modifica, in sostanza, la tabella approvata col decreto del 31 dicembre 1924, poichè la tabella organica prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, non ebbe pratica applicazione non essendo stato emanato il relativo regolamento di attuazione.

In base al nuovo provvedimento il numero degli operai salariati permanenti rimane fermo, stabilendosi solo una suddivisione degli operai del terzo gruppo, che in una tabella organica precedente, venivano denominati operai comuni. Questi operai appartenenti al terzo gruppo della tabella organica sono scissi in base alla nuova proposta, in operai comuni

e operai qualificati, fermo rimanendo il principio che il numero complessivo non supera quello degli operai della tabella vigente perchè il decreto legislativo più volte richiamato 26 febbraio 1952, n. 67, sancisce questo principio.

Il terzo gruppo della tabella vigente prevede 540 operai comuni per la coltivazione del tabacco; nella tabella proposta questi diventano 438 ed i qualificati 102. Gli operai comuni addetti alle manifatture dei tabacchi, depositi di tabacchi greggi e depositi generi di monopolio e servizi promiscui, 330 nella tabella vigente diventano 1.900 comuni, mentre 1.400 diventano qualificati. Per quanto riguarda i servizi attinenti alle saline, depositi dei sali e laboratorio del chinino di Stato, la tabella vigente prevede 900 operai comuni, quella proposta 538 comuni e 362 qualificati.

Globalmente si hanno 1.864 operai qualificati e 2.876 comuni, ma il numero totale, 4.740, fra comuni e qualificati, rimane invariato rispetto al gruppo terzo della tabella vigente. La selezione avverrà mediante graduatoria stabilita sulla base del punteggio di merito.

Questa è la sostanza del provvedimento, di cui propongo l'approvazione.

FORTUNATI. Mi pare che il disegno di legge, almeno nello spirito, parta dal presupposto che l'Azienda monopoli di Stato abbia bisogno di un aumento del personale che tenga conto del progresso tecnico, dei procedimenti di lavorazione e quindi della necessità di avere una struttura più qualificata del personale; o per meglio dire, una struttura del personale la cui qualificazione risponda al progresso delle mansioni che gli sono affidate.

Ora, mentre gli operai si dividono in operai comuni, operai qualificati, capi di arte ed operai specializzati, perchè queste categorie non si ripetono anche per le operaie? Esse si dividono in operaie comuni, operaie di controllo e sorveglianza e operaie specializzate. Penso quindi che la seconda categoria debba essere allargata e comprendere gli operai e le operaie qualificati.

D'altra parte, se vi è bisogno di una struttura qualificata del personale, non credo che il problema si possa porre in termini pura-

mente meccanici; nel senso di spostare un determinato contingente di personale attualmente in funzione, e promuoverlo da una categoria all'altra. Evidentemente vi è anche questo bisogno, ma è convinta l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato di risolvere il problema per questa via? Non credo.

È necessario porsi la domanda se il personale debba restare a 24.463 unità. Io sono profondamente convinto che soltanto attraverso l'aumento del personale può essere affrontato il problema tecnico di questa azienda che ha bisogno di un personale superiore in qualità e numero a quello esistente.

Se il problema è così, è evidente che il disegno di legge è uno strumento transitorio che non risolve le esigenze naturali e permanenti di questo tipo di azienda, esigenze che a più riprese si sono manifestate perchè in più riprese la Direzione ha lamentato la carenza e in termini quantitativi e in termini qualitativi del personale.

Trattandosi di un tipo particolare di azienda, il problema non può essere affrontato in termini burocratici ma in una prospettiva chiara e aperta, in quanto aumentare il numero dei posti non significa necessariamente coprire i posti, ma significa consentire alla Azienda di avere davanti a sé un piano attraverso cui muoversi senza dover ricorrere di nuovo ad un altro disegno di legge che la imbrigli e non le consenta una politica del personale.

MOTT, Sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei porre il problema nei suoi giusti limiti. Questo progetto di legge fondamentalmente vorrebbe attuare nell'Azienda autonoma dei monopoli la norma di legge precisata dal relatore. L'impostazione data dal senatore Fortunati si prefigge un dato obiettivo che è stato esaminato a fondo dall'Amministrazione dei monopoli e dal Ministero delle finanze. È già in avanzata preparazione un altro progetto di legge che tiene conto delle osservazioni fatte le quali, più che al numero, si riferiscono alla qualità del personale.

Con il notevole ampliamento della meccanizzazione ci troviamo nella condizione di dover assumere a ore personale estraneo o addirittura appaltare occupazioni notevolissime, co-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

7ª RIUNIONE (26 novembre 1953)

me il mantenimento o la riparazione delle macchine. Ma questo è un problema che verrà successivamente trattato.

In questo momento si tratterebbe di attuare le norme previste dalle leggi precedenti per l'Amministrazione dei monopoli. In breve tempo speriamo di poter presentare un altro provvedimento che venga incontro, soprattutto per la parte qualitativa, alle osservazioni del senatore Fortunati.

TRABUCCHI. Se è vero che si fa una differenza tra operai qualificati e comuni, non è logico affatto dire che i primi in ordine di graduatoria (per i quali prevalentemente conterà l'anzianità) devono diventare qualificati e gli altri restare comuni, perchè allora anche per le operaie si dovrebbe fare la stessa distinzione. La qualificazione è una cosa del tutto diversa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti » (108) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. A parte un errore di lingua, mi sembra che il disegno di legge

debba approvarsi. Infatti non si dovrebbe dire « sono elevati di 60 volte » ma « sono elevati a 60 volte ».

Col provvedimento in esame si aumenteranno al sessantuplo tutti i limiti di somma indicati nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato e quelli stabiliti dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti (importo al di sopra del quale è necessaria la presentazione alla Corte dei conti dei decreti di approvazione dei contratti e quelli di autorizzazione ad altre spese quando l'autorizzazione non è contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento).

Analogo provvedimento fu emesso il 20 gennaio 1948 con decreto legislativo presidenziale n. 18 per aumentare a 20 volte gli stessi limiti originari che oggi si aumenteranno a 60 volte; ma il provvedimento del 1948 era qualificato come temporaneo (e perciò il relativo articolo 3 prevedeva una data di cessazione delle disposizioni stesse da fissarsi con decreto presidenziale): il provvedimento odierno invece riassume il precedente e determina i limiti in modo definitivo, adeguandoli alla odierna capacità di acquisto della lira.

L'articolo 2 del progetto sancisce poi il principio che la legge generale non deve derogare alla legge speciale che preveda per casi particolari una maggiorazione dei limiti originari superiore al sessantuplo: tali norme infatti debbono ritenersi ispirate dalle esigenze del caso concreto e non dalla sola diminuzione della capacità di acquisto della lira e devono quindi essere fatte salve.

I motivi che ispirano il progetto sottoposto al nostro esame sono quindi evidentemente fondati e la norma, in attesa della sistemazione generale della materia, si manifesta informata alle esigenze di una sana amministrazione che curi i necessari controlli quando si tratti di provvedimenti od atti destinati ad impegnare somme notevoli, che li elimini quando si riducano a formalità inutili, e quando provvedimenti controllati siano di troppo lieve valore.

Con perfetta consapevolezza raccomando perciò il proposto provvedimento alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Sono elevati di sessanta volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in disposizioni correlative e quelli stabiliti dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

(È approvato).

Art. 2.

Restano salve le disposizioni che prevedono maggiorazioni degli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata nel precedente articolo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Colitto: « Modifica dell'articolo 18 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 » (105) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa del deputato Colitto: « Modifica dell'articolo 18 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Alla parola « locali » nell'articolo 18 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituita la parola « beni ».

CENINI, *relatore*. L'articolo 18 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato stabilisce che non siano addetti a usi pubblici e governativi se non quei « locali » che effettivamente occorrono.

Questo disegno di legge propone di sostituire nell'articolo 18 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, la parola « locali » con la parola « beni », poichè la parola « beni » comprende anche i terreni, mentre la parola « locali » si riferisce soltanto ai fabbricati.

Senonchè, per quanto questo disegno di legge sia stato già approvato dalla Camera dei deputati, mi pare che anche questa sostituzione dovrebbe essere modificata: e cioè alla parola « locali » mi sembrerebbe più opportuno sostituire la parola « immobili », perchè la parola « beni » è troppo generica e comprende tanto i mobili che gli immobili, e poichè il regolamento per l'amministrazione del patrimonio negli articoli successivi tratta appunto dei beni immobili, sembra più logico parlare nell'articolo 18 di beni immobili.

Sono dell'opinione che si debba cercare di precisare il più possibile anche se il progetto deve tornare alla Camera dei deputati.

FORTUNATI. La proposta dell'onorevole relatore, secondo me, non è razionale perchè l'articolo 18 è collocato nella sezione seconda intitolata « dei beni immobili patrimoniali »; segue poi la sezione terza intitolata: « beni mobili ». Quindi è pacifico che nella sezione seconda quando si parla di beni, essi non possono essere che beni immobili patrimoniali.

Poichè vi sono altri articoli di questa stessa sezione che usano la dizione di « beni » non sembra opportuno usarne un'altra in questo articolo.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non sono d'accordo con la modifica proposta dall'onorevole relatore. Penso infatti che basti la parola « beni » la quale è un termine generico che può essere riferito tanto alle cose mobili che alle cose immobili. Nel nostro diritto il *genus* beni si suddivide nelle *species* mobili ed immobili.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a RIUNIONE (26 novembre 1953)

Metto ai voti il disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Russo Salvatore: « Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 7°, della legge 11 aprile 1950, n. 130, relativo all'aumento dell'indennità di studio per il personale insegnante » (34).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Russo Salvatore: « Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 7°, della legge 11 aprile 1950, n. 130, relativo all'aumento dell'indennità di studio per il personale insegnante ».

RUSSO SALVATORE. Il disegno di legge che ho l'onore di sottoporre all'attenzione della Commissione trova motivo di essere dal dubbio sorto in occasione degli aumenti delle indennità di studio per i gradi IX, X e XI dei gruppi A e B stabiliti con legge 11 aprile 1950, n. 130. Come è noto gli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori non hanno un grado gerarchico pur essendo equiparati al personale di ruolo: doveva essere l'aumento esteso anche a costoro? Il Ministero della pubblica istruzione ha deciso la sospensione in via cautelativa degli aumenti, riservando una definitiva soluzione al momento in cui la Presidenza del Consiglio, investita della questione, non avrà dato il proprio parere.

Ora non vi deve essere alcun dubbio che a questi insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori spetti l'indennità in parola, godendo essi dello stesso trattamento economico previsto in base allo stipendio iniziale degli insegnanti di ruolo ed essendo i successivi aumenti periodici determinati con lo stesso criterio. Indubbiamente quindi l'indennità di studio fa parte del trattamento economico e varia secondo il grado. Si noti che per gli insegnanti dei ruoli speciali transitori si è avuto un trattamento particolare rispetto agli altri impiegati dello Stato collocati in tale

ruolo. Gli avventizi degli altri Ministeri infatti non hanno nessun ufficio speciale e non hanno quindi le indennità di funzione: godono esclusivamente del cosiddetto assegno perequativo. Invece, gli insegnanti dei ruoli speciali transitori sono stati scelti in seguito ad un concorso per titoli, a cui non potevano essere ammessi senza abilitazione. Onde questi insegnanti hanno lo stesso stato giuridico dei professori di ruolo con la differenza che il professore di ruolo ha uno sviluppo di cinque gradi, a cominciare dall'undecimo per finire al settimo...

PRESIDENTE. Senatore Russo mi permetto di osservarle che questo riguarda il merito della discussione. Noi dobbiamo superare la questione pregiudiziale per la quale appunto rinviavamo alla seduta di oggi la discussione del suo disegno di legge. Noi ci domandammo se l'interpretazione di cui discutiamo spetti al potere legislativo o al potere giudiziario. Lei ci dice che la Presidenza del Consiglio aveva dato il parere favorevole e questo ci era sembrato sufficiente per ritenere che questo parere si fosse basato su una decisione della Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato. Senonchè, poichè non conosciamo esattamente il testo del parere della Presidenza del Consiglio, non possiamo proseguire nella discussione; soltanto quando ci sarà noto questo elemento importantissimo saremo in grado di superare la pregiudiziale.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidererei riferire sulla questione e nel medesimo tempo trarre delle conclusioni.

Premesso che al personale di ruolo spetta, se di gruppo A, una indennità di 7 mila lire mensili, se di gruppo B di lire 4.500, e che al personale non di ruolo se di gruppo A, spettano 5 mila lire e se di gruppo B, 3 mila, si domanda se il personale insegnante del ruolo transitorio deve usufruire del trattamento del personale di ruolo e quindi avere lire 7 mila e 4.500, ovvero di quello del personale non di ruolo e avere 5 mila e 3 mila lire. La differenza per il gruppo A è di 2 mila lire mensili, per il gruppo B di lire 1.500.

Ad avviso del Tesoro il trattamento dovrebbe essere quello del personale non di ruolo.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a RIUNIONE (26 novembre 1953)

lo. La Presidenza del Consiglio, alla quale il Ministero della pubblica istruzione si è rivolto per chiedere chiarimenti in proposito, ha dichiarato di essere favorevole invece alla parificazione con il personale di ruolo; ha espresso però questo giudizio senza promuovere formale richiesta di parere al Consiglio di Stato.

Io aggiungo però, per dare una precisa risposta al Presidente che poneva la questione di carattere costituzionale, che se per avventura sulla questione si fosse già pronunciato un organo giurisdizionale non spetterebbe a noi, organo legislativo, di procedere alla interpretazione di una materia che è propria del magistrato. Chiarito questo punto, esaminiamo il disegno di legge.

Lo si deve considerare interpretazione o innovazione? Ciò mi sembra non abbia importanza dinanzi al fatto che in effetti si vuole una conseguenza precisa, si vuole cioè che al personale del ruolo transitorio si dia il trattamento economico del personale di ruolo.

La legge 11 aprile 1950, n. 130 — mi sforzerò di semplificare una materia che è quanto mai astrusa — istituì l'indennità di funzione. Bisogna leggere l'articolo 10 al primo e secondo comma per accertarsene. L'indennità di funzione fu istituita dunque nel 1950 con decorrenza dal 1° luglio 1949. Però, per ragioni di bilancio, per il primo anno essa fu per i gradi IX, X e XI di 5 mila lire, poi, dalla data di entrata in vigore di questa legge, cioè dal 1° luglio 1950, fu aumentata di 2 mila lire, e così da 5 mila lire si raggiungevano le 7 mila lire.

Si disse allora: che facciamo per coloro che hanno l'indennità di studio, quando per gli stessi gradi IX, X e XI, essi ricevono 5 mila lire? Per ragioni di perequazione fu stabilito che quelle 5 mila lire salissero a 7 mila dal 1° luglio 1950.

Leggo ora il comma 7° che tratta la questione in relazione al personale insegnante di ruolo:

« Per il personale di ruolo a decorrere dal 1° luglio 1950 la indennità di funzione per il personale del grado IX, X, XI è aumentata di lire 2.000 mensili per il gruppo A e di lire 1.000 mensili per il gruppo B ».

Mille lire sono date ai maestri di grado XII e qui vi è una particolare ragione su cui è

inutile soffermarsi. « Nei riguardi del personale insegnante compreso nei gruppi e gradi sopra indicati gli aumenti di lire 2.000 e 1.000 mensili sono da considerare riferiti all'indennità di studio ».

Questo è il punto che noi dobbiamo interpretare. Stabilito il concetto che per tutto il personale di ruolo di grado IX, X e XI vi è l'aumento di 2.000 lire per il gruppo A e 1.000 lire per il gruppo B, vediamo adesso, in questo periodo che dobbiamo interpretare, se vi sia compreso anche il personale del ruolo transitorio della scuola.

« Nei riguardi del personale insegnante compreso nei gruppi e gradi sopra indicati... » dunque si suppone la applicabilità di questa norma precisamente nei riguardi del personale di gruppo A di grado IX, X e XI, ovvero di gruppo B di grado ugualmente IX, X e XI e gli aumenti, di lire 2.000 per il gruppo A e di lire 1.000 per il gruppo B, sono da considerare riferiti all'indennità di studio per quel trattamento di perequazione di cui abbiamo parlato.

Si può qui inserire il personale dei ruoli transitori? Dice il Tesoro: no, perchè il personale dei ruoli speciali non è diviso in gradi, quindi, non è possibile conferire ad essi il trattamento del personale di ruolo.

Il personale infatti dei ruoli transitori è unico, ha un trattamento giuridico a parte e qui ci riportiamo alla legge istitutiva dei ruoli speciali transitori. Questo personale ha un trattamento che è chiaramente determinato dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sui ruoli speciali transitori che all'articolo 4 detta la disciplina: « Per gli impiegati collocati nei ruoli speciali di cui all'articolo 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelle sul trattamento di quiescenza e previdenza degli impiegati medesimi ».

Quindi, quanto al trattamento giuridico, vige quello degli impiegati di ruolo; invece quanto al trattamento economico vi sono i commi secondo e terzo che dicono così: « Essi conservano la retribuzione loro dovuta all'atto del collocamento dei ruoli speciali. Per gli aumenti della retribuzione si applicano le disposi-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a RIUNIONE (26 novembre 1953)

zioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 ».

In questa stessa legge vi è poi l'articolo 7 il quale dice al secondo comma: « Con successive norme saranno stabilite le condizioni e le modalità per il collocamento del personale insegnante nei predetti ruoli speciali transitori ».

Dunque vi è una legge speciale per i ruoli speciali transitori insegnanti. Questa legge speciale del 1948, n. 1127, all'articolo 4, primo comma, dice che il trattamento economico del personale dei ruoli speciali transitori è identico a quello per il personale insegnante di ruolo e si osservano, in quanto applicabili, le norme dello stato giuridico del personale insegnante nei corrispondenti ruoli ordinari, nonchè quello sul trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza degli insegnanti stessi.

Ora il Tesoro sostiene che il trattamento economico sarebbe quello corrispondente all'altra norma che ho già letto: « Il trattamento economico del personale collocato nei ruoli speciali transitori è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni e del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 595 ».

Il punto su cui discutere è quello che sto per leggere, per vedere se per caso non dia una particolare fisionomia ai ruoli speciali transitori sì da autorizzare, relativamente a questa categoria, il trattamento del personale di ruolo.

« La determinazione del trattamento economico di detto personale si effettua in base allo stipendio iniziale previsto per il professore di ruolo cui esso è equiparato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge del 1939 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595 ».

Sicchè mentre tutto il personale dei ruoli transitori non ha questi scatti di due gradi, il personale insegnante dei ruoli transitori ha gli scatti di due gradi. In ogni caso vi è un particolare atteggiamento nei riguardi del personale insegnante, perchè mentre per gli altri non esiste alcun grado, qui pur non chiamandolo grado ma richiamandolo solo a determinati effetti, certo è che si tiene presente ai fini di far ottenere a codesto personale degli

aumenti successivi; e ciò è dovuto alla particolare ragione che questo personale effettivamente obbedisce a determinate esigenze, che non sono proprie degli altri ruoli transitori.

Ora, la tesi del Tesoro dinanzi a questa interpretazione è la seguente: per il personale dei ruoli transitori non vi sono « gruppi e gradi » particolarmente per quanto si riferisce al grado IX, X e XI e pertanto la norma non è applicabile. In tal senso concludo, come rappresentante del Governo.

Ma in linea subordinata debbo chiarire che, ove la Commissione ritenesse che il personale insegnante sia equiparabile al personale di ruolo, deve esser detto ben chiaro che l'equiparazione avviene solo per il ruolo transitorio degli insegnanti data la sua particolare struttura giuridica-economica e che non può in ogni caso essere allargata ad altro personale dei ruoli transitori.

FORTUNATI. Ho ammirato lo sforzo di ricostruzione del collega Zotta: credo però che si debba essere favorevoli al disegno di legge, non solo per l'interpretazione che ci ha esposto, ma anche per una considerazione semplicissima. Il collega Zotta in altra riunione ci disse che per il personale non di ruolo non era prevista l'indennità di funzione, ma un assegno perequativo, e che l'indennità di studio, quando venne istituita, fu concessa a tutto il personale di ruolo e non di ruolo. Ora, nel momento stesso in cui si aumentava l'indennità di studio o bisognava rivedere il trattamento giuridico di questo personale, oppure, non essendo stato fatto questo, si intendeva che l'aumento era contemporaneo per tutti.

Prima dell'aumento l'indennità veniva corrisposta in eguale misura a tutti. Nel momento in cui si aumenta la indennità, bisogna, non essendo stata modificata la base, aumentarla per tutti.

SELVAGGI, *relatore*. Non voglio seguire l'amico Zotta in tutte le sue dissertazioni, voglio solo far notare che l'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 1949 dice: « Al personale insegnante incaricato spetta il trattamento dovuto al personale insegnante di ruolo di grado iniziale ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a RIUNIONE (26 novembre 1953)

Ora, dire che non c'è equiparazione, quando vi è questa equiparazione per il grado iniziale, mi sembra inesatto.

PRESIDENTE. Resti bene inteso, qualora la Commissione intendesse approvare questo disegno di legge, che le condizioni in cui si trova il personale insegnante dei ruoli transitori sono differenti da quelle del personale di altre Amministrazioni che fa ugualmente parte dei ruoli transitori. Si tratta di una condizione specifica che non potrà essere invocata per estendere ad altre categorie le disposizioni contenute nel disegno di legge che stiamo discutendo.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sul disegno di legge. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aggiornamento delle norme legislative che regolano l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) » (86).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiornamento delle norme legislative che regolano l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

L'importo massimo, al valore nominale, delle obbligazioni emesse dall'Istituto mobiliare italiano, unito a quello di ogni altro impegno dell'Ente, è elevato da quindici a venti volte l'importo del capitale sottoscritto e delle riserve. Agli effetti del relativo computo, dall'importo delle obbligazioni e di ogni altro impegno dell'Ente si detrae l'ammontare corrispondente a quello dei finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato.

TOMÈ, relatore. Come si sa l'Istituto mobiliare italiano ha tra le sue finalità anche quella di concedere mutui al settore industriale. Ora, per procacciarsi i mezzi, al fine di concedere

questi finanziamenti, l'Istituto mobiliare italiano è stato autorizzato tra l'altro, con la legge istitutiva, ad emettere obbligazioni fino al limite del decuplo del capitale sottoscritto.

Con successiva legge del 2 giugno 1946 questo limite è stato portato a 15 volte l'ammontare del capitale sottoscritto e delle riserve. In conseguenza dell'aumentato volume delle operazioni che l'Istituto mobiliare italiano viene ora chiamato a svolgere ed anche in relazione alla svalutazione monetaria, si rende indispensabile aumentare questo limite.

Faccio presente che sono le esigenze sempre crescenti e la stessa realtà dei finanziamenti in atto che comprovano la necessità di questo provvedimento. Inoltre faccio osservare che oggi l'Istituto mobiliare italiano è già impegnato con mutui per 14,8 volte il capitale dell'Istituto più le riserve.

È questo un dato che mette chiaramente in evidenza la necessità di aumentare la disponibilità per gli ulteriori finanziamenti; si propone pertanto di portare il limite da 15 a 20 volte.

Questi sono i dati che stanno alla base del disegno di legge. Ritengo che siano di tale evidenza per cui sia logico concludere chiedendo l'approvazione del disegno di legge.

FORTUNATI. È noto che l'I.M.I. provvede a finanziare l'industria con crediti a lungo termine. Noi siamo favorevoli a questa funzione, ma abbiamo delle riserve sul modo come è attuata. A nostro avviso l'I.M.I. è stato portato a facilitare in modo particolare il funzionamento dei grossi gruppi industriali. La nostra posizione in materia è stata già espressa da molti anni ed è quella consistente nel ritenere necessario un controllo qualitativo del credito. Indubbiamente col disegno di legge in questione si accrescono le possibilità di finanziamenti da parte dell'I.M.I. e da questo punto di vista il disegno di legge non è da osteggiare. Date, però, le riserve che abbiamo fatto sul funzionamento dell'I.M.I. stesso, dichiariamo di astenerci dalla votazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Pongo ai voti il disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a RIUNIONE (26 novembre 1953)**Discussione e approvazione del disegno di legge:****« Cumulabilità delle pensioni straordinarie con gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni sulle pensioni » (88).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cumulabilità delle pensioni straordinarie con gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni sulle pensioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SELVAGGI, *relatore*. Con provvedimento legislativo fu concessa la pensione, di quelle che una volta si chiamavano di grazia, alla vedova di Bruno Buozzi, di Achille Grandi, del colonnello Montezemolo, del generale Simoni. Tali pensioni furono proposte in 240 mila lire annue e non erano cumulabili con gli altri trattamenti di quiescenza goduti dalle interessate. Con l'aumentare dell'ammontare del trattamento di quiescenza ordinario queste pensioni si sono ridotte a pochissimo, o addirittura sono scomparse. Poichè la concessione corrisponde ad un riconoscimento dei particolari meriti degli illustri uomini scomparsi, si propone ora di concedere la pensione intera nella misura stabilita in aggiunta al trattamento normale di pensione di cui godono le vedove.

FORTUNATI. Bisognerebbe tener presente se eventualmente vi fossero altre persone in analoghe condizioni a quelle indicate nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito in lire 240.000 annue l'ammontare delle pensioni straordinarie concesse con i seguenti provvedimenti:

decreto legislativo 1° febbraio 1948, numero 68, a favore della vedova dell'onorevole Bruno Buozzi, signora Caterina Caggianesi ed a favore della vedova del colonnello Giu-

seppe Cordero Lanza di Montezemolo, signora Amalia Dematteis;

decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 680, a favore della vedova del generale Simone Simoni, signora Mercedes Biscossi;

legge 17 gennaio 1949, n. 17, a favore della vedova dell'onorevole Achille Grandi, signora Maria Crovatto;

legge 1° dicembre 1949, n. 897, a favore della vedova del tenente colonnello Giovanni Frignani, signora Castellina Castellani.

Le pensioni di cui al precedente comma sono cumulabili con tutti gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

(È approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 800.000 annue, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 485 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(La riunione, sospesa alle ore 13 viene ripresa alle ore 16,30).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato di lire tre miliardi » (47).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

7ª RIUNIONE (26 novembre 1953)

Ricordo alla Commissione che la discussione fu sospesa per dar modo al relatore di raccogliere elementi atti a chiarire alcune questioni emerse nel corso della discussione.

TRABUCCHI, relatore. Il disegno di legge predisposto dal Ministero del tesoro di concerto col Ministro del bilancio per l'aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato venne già presentato al Senato nella decorsa legislatura e fu approvato da questo ramo del Parlamento; non poté tempestivamente essere approvato anche dalla Camera dei deputati: perciò viene ora ripresentato.

Il disegno di legge comprende due ordini di provvedimenti:

1º l'aumento del patrimonio dell'Istituto mediante versamento di tre miliardi che si dovrebbero prelevare da corrispondente aliquota delle entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1197, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio 1950-1951 (esercizio già chiuso, ma il cui rendiconto non è stato ancora definitivamente approvato);

2º la concessione dell'esenzione dalla ritenuta del 4 per mille fissata dal n. 4 del titolo V, allegato F, alla legge 17 luglio 1951, n. 575, per i pagamenti fatti dallo Stato al Poligrafico e per la stessa sovvenzione di cui al disegno di legge in esame.

L'esame, che la Commissione dovrà condurre, riguarderà quindi anzitutto la necessità che al Poligrafico siano assegnati tre miliardi in aumento del fondo di dotazione; successivamente la legalità contabile dell'operazione; infine se sia giusto concedere la esenzione dalla ritenuta del 4 per mille.

L'Istituto poligrafico dello Stato fu costituito con la legge 6 dicembre 1928, n. 2744; ebbe all'inizio gli impianti e le dotazioni dell'officina Carte-valori di Torino, quella dello stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato e quella delle carte, pubblicazioni e libri di pertinenza della Libreria dello Stato. Per statuto ha lo scopo di esercitare le arti grafiche nell'interesse dello Stato, e di gestire le pubblicazioni dello Stato destinate alla vendita (Statuto approvato con decreto del Capo del Governo 10 luglio 1929, decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575).

Con legge 9 luglio 1936, n. 1380, fu assegnato al Poligrafico il compito di far funzionare la Cartiera di Foggia e tutte le attività della Società industria cellulose d'Italia, furono passate all'Istituto poligrafico stesso.

Nel 1942 l'Istituto ha acquistato anche la Cartiera Nomentana di Roma.

Il fondo di dotazione del Poligrafico fu rappresentato così dalle aziende apportate dallo Stato valutate in lire 33.489.841 (ivi compresi 3 milioni 520.841 di avviamento) per l'impianto originario e in lire 9.611.997 per l'impianto di Foggia (ivi compresi i valori d'avviamento per lire 8.705.539).

Su tali capitali di dotazione il Poligrafico versa al Tesoro l'interesse nella misura del 4 per cento in ragione d'anno (articolo 4 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744).

Appare evidente a chiunque la mancanza assoluta di capitale circolante, dato che il capitale circolante prebellico che il Poligrafico aveva acquisito è stato polverizzato.

In questa situazione il Poligrafico ha provveduto da sé, assumendo dei debiti a più o meno lunga scadenza, debiti che sono man mano aumentati quando è aumentato il fabbisogno per far fronte alle ordinazioni dello Stato nel tempo stesso in cui si manifestava necessario provvedere alla riparazione dei danni di guerra.

Esaminando l'attività produttiva del Poligrafico si vede che essa si aggira su un complesso di produzione o fatturazione di circa 14 miliardi annui, per grandissima parte su commissione del Provveditorato generale dello Stato.

I prezzi delle forniture non sono determinati dal mercato, ma da una Commissione (Commissione delle tariffe) la quale se dovrebbe impedire che il Poligrafico lavori sottoprezzo o comunque in perdita, impedisce certamente ogni attività speculativa.

Per la norma di cui all'articolo 3 della legge 29 giugno 1940, n. 802, le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a concedere anticipazioni rateali entro i limiti di nove decimi della spesa totale prevista per le forniture ma in realtà le anticipazioni non seguono

con lo stesso ritmo mentre l'Istituto Poligrafico non può ritardare buona parte dei suoi pagamenti (mano d'opera, energia, ecc.) per cui, ammettendo uno sfasamento minimo di tre mesi tra i pagamenti dello Stato al Poligrafico e i pagamenti che il Poligrafico deve fare (senza tener conto della giacenza ordinaria delle pubblicazioni della Libreria) appare evidente come un capitale circolante di tre miliardi sia tutt'altro che eccessivo.

Ben è vero che al Poligrafico è stata concessa con legge 22 giugno 1950, n. 399, una anticipazione da parte del Tesoro di lire 1.500.000.000, ma tale anticipazione fu data per sopperire alle spese per la ricostruzione del proprio stabilimento ed il ripristino del macchinario della Cartiera di Foggia, danneggiata dalla guerra per la costruzione di stabili necessari per una migliore sistemazione della Cartiera Nomentana di Roma e per l'acquisto di macchinari per gli stabilimenti di stampa (evidentemente cioè per scopi che imponevano una spesa ben maggiore dell'anticipato).

Un altro miliardo fu anticipato dalla Banca d'Italia in conto di forniture che lo Stato dovrebbe pagare ma che non hanno ancora trovato sistemazione contabile.

Questo complesso di constatazioni deve indurre il relatore a concludere che l'investimento richiesto corrisponde realmente alle necessità di funzionamento del Poligrafico. Corrisponde anche al bisogno dell'Istituto stesso che al 30 giugno 1953 aveva oltre i debiti a lunga scadenza, cambiali passive per circa 2.200.000.000, e debiti con banche per 2.950.000.000.

Un esame naturalmente anche non approfondito dall'andamento della gestione, che non è mai da equipararsi ad una gestione speculativa, dato il modo con cui sono fissati i prezzi delle forniture, lascia ritenere che la gestione stessa permetta un costante miglioramento della situazione.

L'esercizio finanziario 1952-53 si chiude in attivo, pur essendosi provveduto agli ammortamenti regolari ed essendosi diminuito il credito verso lo Stato per i servizi ispettivi che ai sensi della legge 6 dicembre 1928, n. 2744 (e relative modificazioni) starebbero a carico dello Stato ma vengono effettuati da funzionari pagati dal Poligrafico.

Vi sono gestioni sulle quali il Poligrafico non guadagna (fabbricazione della cellulosa) altre in cui il profitto è discreto; complessivamente però, si ripete, il periodo di gestione deficitaria è cessato. Se sul capitale di dotazione aumentato, il Poligrafico pagherà il 4 per cento anziché il tasso bancario che oggi paga sulle anticipazioni, si avrà altro notevole alleggerimento della gestione.

Concludendo per l'approvazione del progetto di legge, il relatore deve far presente che dal punto di vista contabile l'operazione è regolare.

Con la legge 4 novembre 1951, n. 1197, furono accertate variazioni allo stato di previsione dell'entrata, dalle quali fu detratto l'importo di lire 3.000.000.000 per il finanziamento del provvedimento di cui al progetto oggi in esame e fin da allora in corso di presentazione, e l'accantonamento della somma è stato mantenuto negli anni finanziari successivi in base alla legge 13 marzo 1953, n. 151.

Resta da esaminare l'articolo 3 del disegno di legge nei riguardi dell'esonero dei pagamenti fatti dallo Stato al Poligrafico dalla trattenuta del 4 per mille. Esattamente la relazione ministeriale ricorda che il Poligrafico deve considerarsi come vera e propria azienda di Stato e che perciò la trattenuta sui pagamenti relativi alle forniture e sulla dotazione di cui al progetto di legge apparirebbe assolutamente ingiustificata secondo lo stesso spirito della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Per questi motivi il relatore ritiene di concludere per l'approvazione del disegno di legge così come è presentato.

MARIOTTI. Desidererei sapere se il relatore ha esaminato un rendiconto del Poligrafico dello Stato.

TRABUCCHI, *relatore*. Ho esaminato i bilanci dello scorso anno e di quest'anno, ed ho accertato che effettivamente quest'anno la gestione è stata attiva e che sono stati compiuti gli ammortamenti necessari.

MARIOTTI. In realtà, per potersi esprimere serenamente su questo provvedimento legislativo, occorrerebbe anche avere visione di un rendiconto per la semplice ragione che, in so-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a RIUNIONE (26 novembre 1953)

stanza, si cerca di varare questo disegno di legge dimostrando che il giro d'affari del Poligrafico dello Stato è tale che l'Istituto non ha un capitale circolante capace di equilibrare i costi e i ricavi.

Io speravo che il relatore non si fermasse solo a farci conoscere la fatturazione di 14 miliardi annui, ma scendesse proprio ad un esame analitico dei conti e delle spese generali dell'Istituto per vedere se l'aumento del capitale ha la sua ragion d'essere o no. Così si è detto che già si è provveduto al calcolo delle quote di ammortamento; ma, nei confronti del patrimonio del Poligrafico dello Stato, queste quote sono giuste? sono gonfiate? a quanto ammontano?

Insomma qui mi sembra che sia molto difficile dare la nostra adesione a questo provvedimento legislativo sulla base degli elementi fornitici dal relatore. Non vi è dubbio che la conoscenza di questo bilancio consuntivo ci chiarirebbe se in realtà questo capitale circolante occorre per equilibrare costi e ricavi oppure se deve essere erogato per sopperire a debiti di vecchi esercizi di cui noi non sappiamo la provenienza.

TRABUCCHI, *relatore*. Posso rispondere con esattezza alle osservazioni del collega Mariotti.

L'Istituto poligrafico dello Stato ha avuto una passività accumulatasi in vecchi esercizi, ma in questo ultimo esercizio ha sanato in parte queste passività perchè la gestione ha cominciato ad essere attiva. Le perdite degli esercizi precedenti al 30 giugno 1953 ammontano ad un miliardo.

MARIOTTI. Se il capitale circolante è stato sempre lo stesso, come mai quest'anno l'esercizio è attivo?

TRABUCCHI, *relatore*. L'ammortamento si è fatto in vari anni.

Le spese generali dell'Istituto ammontano a lire 1.404.494.350 per l'azienda industriale di Roma, a 206 milioni per l'azienda industriale di Foggia, a 52.934.157 per la cartiera Nomentana.

Il deficit degli anni scorsi si è formato in 3 o 4 periodi differenti e in un secondo mo-

mento, come ricordava il senatore Fortunati, fu nominata una Commissione interna di inchiesta per vedere di avviare il problema a soluzione. Risultato del lavoro di questa Commissione è stato l'inizio di un regime nuovo che, un po' alla volta, ha portato alla situazione attuale. Per esempio, nel 1952 la perdita era di 360.993.000 lire che, naturalmente, si aggiungeva alle 686.427.000 lire degli anni precedenti, raggiungendo così la somma di lire 1.047.420.000 che nel nuovo bilancio troviamo sotto la voce di perdita degli esercizi precedenti.

Inoltre dobbiamo considerare che, nel fare i conti del Poligrafico, bisognerebbe sempre tener conto del famoso servizio ispettivo che dovrebbe essere espletato dal Provveditorato generale dello Stato. Invece per una convenzione interna tra il Poligrafico e il Provveditorato generale dello Stato, gli ispettori sono pagati dal Poligrafico il quale naturalmente continua ad accertare verso lo Stato per i servizi ispettivi un credito che alla fine dell'anno scorso ammontava ad un miliardo e che quest'anno viene ridotto ad 890 milioni circa. Lo Stato, come meglio potrà spiegare il Sottosegretario al Tesoro, non usa pagare questi debiti.

Quest'anno, per il fondo di ammortamento terreni, fabbricati, ecc., siamo passati da 613 milioni ad 855 milioni, e per il fondo di ammortamento mezzi di trasporto da 20 milioni a 32 milioni; in più sono state ammortizzate delle altre spese passate a perdita durante la gestione.

Insomma, ripeto, a quel che mi risulta, quest'anno l'Istituto ha dato veramente l'impressione di avere una gestione regolare. Naturalmente i colleghi si domanderanno come ciò è potuto avvenire. Io posso rispondere che ciò è avvenuto per due ragioni: si è cercato di economizzare sulle spese e si è tentato, sui pagamenti che lo Stato fa al Poligrafico, di fare applicare delle tariffe che potessero essere più corrispondenti a quelli che sono i prezzi di libero commercio.

C'è da considerare però che il numero del personale è ancora un po' ipernormale e che, in secondo luogo, l'attrezzatura della cartiera di Foggia sarebbe sufficiente ad una produzione di cellulosa doppia di quella di oggi;

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a RIUNIONE (26 novembre 1953)

ma non sembra che il mercato possa assorbire tutta la produzione. Il complesso poi delle spese dell'azienda di Foggia grava su una produzione che non è a totale ciclo produttivo, ma ridotta.

MARIOTTI. A mio avviso sarebbe opportuno emendare questo provvedimento di legge dicendo che il contributo da parte dello Stato deve essere esclusivamente utilizzato per le spese di gestione e non per il pagamento dei debiti arretrati, cioè come un capitale circolante di una azienda che sorge ora.

Occorre che da parte dell'Istituto sia iniziata una gestione nuova veramente sana per cui il vecchio debito sia estinto in più esercizi. Non è assolutamente possibile fare altrimenti perchè in realtà ci troveremmo, come fenomeno costante di gestione, a dover continuamente iniettare ancora del denaro fresco, ed allora sarebbe il caso di domandarsi se non più conveniente che lo Stato affidi a privati la pubblicazione dei suoi libri e delle sue carte e valori in quanto il Poligrafico, così come è, grava per un costo eccessivo sul bilancio.

TRABUCCHI, *relatore*. Badi, senatore Mariotti, che il Poligrafico, per fornirsi di circolante, ha dovuto fare delle cambiali per 2 miliardi e 200 milioni ma ha dei crediti per molti miliardi di più.

MARIOTTI. La relazione parla in maniera molto diversa; dice semplicemente che c'è un fatturato di circa 14 miliardi annui e che lo Stato talvolta paga le proprie fatture anche con tre mesi di ritardo, per cui si determina uno scompenso tra costi e ricavi. Ora il senatore Trabucchi non può venire a dirci che il passivo degli altri esercizi dipende esclusivamente da interessi passivi che il Poligrafico è costretto a pagare per insolvenza dello Stato. Io continuo a ripetere che non si può instaurare il sistema che ogni tanto lo Stato debba dare un certo contributo al Poligrafico, sotto il pretesto di assenza o insufficienza di capitale circolante, mentre questo viene utilizzato per l'estinzione debiti.

PRESIDENTE. Anzichè fare un emendamento al provvedimento legislativo, si potreb-

be accompagnare l'atto della approvazione con un voto della Commissione nel senso indicato dal senatore Mariotti.

FORTUNATI. Nell'ultima riunione in cui si discusse questo problema si manifestarono due posizioni, quella del collega Sturzo, che implicava la cessazione di una organizzazione passiva, e la nostra posizione, secondo la quale il problema del Poligrafico dello Stato non doveva essere considerato sotto il profilo esclusivamente contabile. Vi possono essere delle difficoltà di cassa, dicevamo noi, ma la questione sostanziale rimane nell'orientamento generale del Poligrafico dello Stato, problema, cioè, di politica amministrativa generale, non contabile. In sostanza anche l'altro disegno di legge (quello del miliardo, per intenderci) era determinato dagli stessi motivi che hanno ispirato il provvedimento in esame, solo che quel provvedimento aveva una giustificazione economica produttiva più accentuata.

Si presentano pertanto nuovamente alcune questioni che prospettammo allora e che non hanno ancora trovato risposta. Primo: il Poligrafico dello Stato è amministrato ancora con gestione straordinaria commissariale...

TRABUCCHI, *relatore*. Attualmente non lo è più perchè è stato recentemente nominato il Consiglio di amministrazione.

FORTUNATI. Comunque esce da una gestione commissariale.

Secondo punto: non abbiamo saputo nulla di ciò che ha riferito quella Commissione nominata nel 1950 con lo scopo preciso di studiare un piano politico amministrativo per riorganizzare il Poligrafico.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione non doveva rispondere al Parlamento. Ad ogni modo possiamo chiedere quali sono state le conclusioni.

FORTUNATI. Noi però dovevamo conoscere i risultati dei lavori di questa Commissione che il potere esecutivo aveva creduto necessario nominare.

Terzo punto: è stato detto, senza smentita, che vi sono delle disfunzioni nelle forniture

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

7ª RIUNIONE (26 novembre 1953)

da parte del Poligrafico dello Stato alle Amministrazioni statali. Infatti in base al capitolato il Poligrafico può fornire e deve fornire alle Amministrazioni quantitativi che non corrispondono al loro fabbisogno effettivo, ma ad un volume inferiore, per cui queste sono costrette a ricorrere all'industria privata. È stato altresì aggiunto da me che, a termini di una norma legislativa, una Commissione deve controllare i rapporti fra Poligrafico e privati. Sembra infatti che anche in questo settore si manifestino disfunzioni poichè verrebbero cedute a privati materie prime a prezzi inferiori ai costi. È stato infine messo da noi in dubbio che la mancata utilizzazione della capacità potenziale del complesso cartario di Foggia sia tecnicamente ed economicamente giustificata; è stato apertamente prospettato in proposito la possibilità di legami non perfettamente rispondenti alle concrete esigenze dell'Amministrazione fra alcuni dirigenti dell'Istituto ed enti privati a tipo sostanzialmente monopolistico (vedi cartiere di Fabriano e cartiere Burgo).

Su tutti questi punti è necessario fermare l'attenzione se vogliamo che il problema sia affrontato non solo su un piano di congiuntura, ma in modo che i problemi fondamentali del Poligrafico non si immiseriscano in provvedimenti contabili. Bisogna affrontare il problema alla radice, poichè questo complesso ha in sé le forze per superare l'attuale crisi.

TRABUCCHI, *relatore*. Risponderò brevemente alle osservazioni del senatore Fortunati. La Commissione per l'Istituto Poligrafico dello Stato, nominata dal Ministro del tesoro, ha riferito al Ministro del tesoro. Essa era composta di funzionari dello Stato, fatta eccezione di un libero professionista e cioè ne facevano parte un funzionario del Provveditorato dello Stato, uno della Direzione generale dell'Istituto di previdenza sociale, un libero professionista (il dottor Laurenti) e funzionari della Ragioneria generale nonchè membri del Poligrafico.

FORTUNATI. Debbo protestare contro il fatto che il dottor Marchesi, nominato a far parte di una Commissione che doveva investi-

gare sull'andamento del Poligrafico dello Stato, sia poi stato nominato Commissario straordinario. Non è seria una cosa di questo genere.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La persona di cui lei parla fu nominata Commissario straordinario per l'Istituto poligrafico dello Stato solo dopo essere stato collocato in pensione dal suo ufficio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

FORTUNATI. Non vedo che relazione vi sia fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e il Poligrafico dello Stato. Nasce quindi legittima la mia protesta.

TRABUCCHI, *relatore*. Le conclusioni della Commissione furono presentate in una relazione stampata il 31 dicembre 1952. La Commissione, infatti, aveva chiuso i suoi lavori prima di tale data. Ad ogni modo la questione riguarderà la gestione del Tesoro, in quanto è stato il Ministro del tesoro a proporre come Presidente chi attualmente ricopre tale carica. Ma questo fatto non ha importanza ai fini della nostra discussione.

Per quanto riguarda l'andamento della cartiera di Foggia, bisogna tener presente che il suo funzionamento è limitato dal fatto che è attrezzata soltanto a trattare cellulosa da paglia; essa cioè non è in grado di produrre ogni genere di carta. I prodotti di questa cartiera non sempre possono essere esitati come quelli di qualsiasi altra cartiera e il Poligrafico dello Stato, per questa ragione, deve tener conto del minor valore di essi nella fatturazione.

Per quanto riguarda invece la cartiera di Fabriano, va tenuto presente che la maggioranza delle azioni di questa cartiera è in mano ad Enti pubblici. Il Poligrafico ne possiede 2 milioni e 600 mila; l'I.N.A. per oltre 8 milioni e 294 mila; 4 milioni e mezzo sono delle « Generali »; 2 milioni e 624 mila dell'I.N.P.S.; 783.882 della Banca nazionale del lavoro; 5 milioni 450 mila del Banco di Napoli; un milione e 618 mila appartengono al capitale privato. Anche le cartiere di Fabriano sono sostanzialmente dipendenti dallo Stato e dagli Enti pubblici.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a RIUNIONE (26 novembre 1953)

FORTUNATI. Si insegna anche nelle scuole che basta possedere il 15 per cento delle azioni per poter spadroneggiare in un'azienda!

TRABUCCHI, *relatore*. Lei può dire che quella di Fabriano agisce come una azienda privata, ma non può negare che sia controllata dallo Stato, tanto più che gli Enti possessori di azioni sono fra loro consorziati, e quindi governano la maggioranza delle cartiere di Fabriano.

Per quanto riguarda i costi, in seguito a richiesta, sono state introdotte le cartelle di lavoro e si è fatto in modo di avere un controllo esatissimo dei costi, con le relative perdite ed i relativi guadagni.

Abbiamo già detto che vi sono delle passività, ma ciò è naturale solo se si pensi come è nata la cartiera di Foggia, rilevata in dissesto per ragioni politiche ed accollata al Poligrafico, il quale, fra l'altro, non aveva neppure come fine la lavorazione della cellulosa.

Per quanto riguarda le forniture allo Stato, il Poligrafico si attiene alle richieste del Provveditorato dello Stato. Se poi le Amministrazioni non hanno in bilancio stanziamenti sufficienti, per cui non riescono a pagare, questo dovrebbe interessare i rapporti fra Amministrazioni e Provveditorato, non quelle tra Provveditorato e Poligrafico.

Ad ogni modo questo anno i proventi lordi sono stati alquanto superiori rispetto agli anni passati.

RESTAGNO. Pur tenendo conto della imponenza della crisi attraversata dal Poligrafico, mi pare che il risultato della gestione ultima sia piuttosto confortante, tenendo presente la fonte di perdita data dalle cartiere di Foggia, i cui prodotti erano ad un certo punto rifiutati da tutti e che solo dopo miglioramenti tecnici sono riuscite a produrre anche carta bellissima. La situazione era veramente grave, e il fatto di essere riusciti a raccogliere un utile così elevato è motivo di conforto. La perdita risultante in bilancio probabilmente dipende ancora dalla anormalità delle amministrazioni passate. Ora però, abbiamo finalmente un Consiglio regolare, ciò che è motivo di tranquillità per noi. Non possiamo quindi non dare il nostro consenso alle richieste del Go-

verno, tanto più che l'aumento del patrimonio del Poligrafico dello Stato costituisce un qualche cosa di duraturo, che certamente la direzione dell'Istituto saprà utilizzare nel modo più opportuno.

GIACOMETTI. Siamo sempre un po' in imbarazzo di fronte a queste Amministrazioni che non sappiamo se siano statali o puramente a carattere privatistico. Cosa vuol dire, senatore Restagno, aumento patrimoniale? Questo non può servire a sanare delle perdite. Se ci trovassimo di fronte ad un bilancio regolare, potremmo orientarci meglio; ora, invece possiamo sempre temere che ad un certo momento verrà un altro provvedimento per aumentare il patrimonio e, nella nostra duplice funzione di rappresentanti politici e di persone abituate a leggere le cifre, saremo ancora nell'imbarazzo. Mi guardo bene dal trarre conclusioni negative, ma può ben darsi che i maggiori profitti degli ultimi esercizi derivino da una situazione di congiuntura, cioè da una maggiore richiesta momentanea di carta, sicché chi aveva i magazzini pieni ha potuto vendere come ha voluto.

Dico questo solo per insistere sul fatto che non abbiamo sufficienti elementi di giudizio. Pertanto, con tutta la stima che nutro per il nostro relatore, non potrò far altro che limitarmi ad una astensione, pregando il Presidente ed il relatore di fornire dati più precisi la prossima volta che torneremo su questo argomento.

FORTUNATI. Noi in sede legislativa accertiamo, in base alla relazione, che lo Stato è debitore, ed è debitore non per un abuso da parte del Poligrafico ma per propria negligenza. Vi pare logico allora che per far funzionare il Poligrafico si aumenti il suo capitale sociale?

Lo Stato, che non paga le forniture, ha poi i 3 miliardi da dare al Poligrafico. Perché dobbiamo girare intorno all'ostacolo, e non fare invece una legge in cui si dica che da questo momento lo Stato paga al Poligrafico tutto quello che deve pagare?

PRESIDENTE. Le osservazioni e i rilievi fatti dai senatori Fortunati, Mariotti e Giaco-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

7^a RIUNIONE (26 novembre 1953)

metti sono indubbiamente meritevoli della più attenta considerazione. La loro preoccupazione è di evitare che si gettino nella fornace dei fondi che siano destinati ad essere consumati senza quello scopo preciso a cui dovrebbero servire.

Ora noi non siamo chiamati a giudicare sulla gestione del Poligrafico; però vi è un documento al quale possiamo prestare la nostra attenzione ed è il conto dell'esercizio chiuso il 30 giugno 1953. Ora, questo conto di profitti e perdite dà questi risultati: utili dell'azienda industriale di Roma: 1 miliardo e 36 milioni; utili dell'azienda industriale di Foggia: 167 milioni; utili della Cartiera Nomentana: 63 milioni; utili della Libreria dello Stato: 144 milioni. Totale degli utili: 1 miliardo 412 milioni 970 mila lire.

Togliendo da questa cifra l'importo degli interessi passivi, che ammontano a 517 milioni, l'utile complessivo netto ascende di 895 milioni.

Ora se questo aumento di capitale sociale di 3 miliardi servisse non a pagare le passività ma a sostituire un debito bancario che costa 600 milioni all'anno di interessi non ci sarebbe nulla da dire. Dal momento che l'esercizio in corso ha dato questi risultati, siamo difesi dal pericolo che l'aumento del capitale sociale debba andare a coprire delle differenze di gestione.

Se a questo si aggiunge la sollecitazione che dovremmo fare allo Stato perchè paghi più rapidamente i suoi debiti, credo che la situazione potrebbe essere considerata sufficientemente tranquilla.

A me sembra che con questi chiarimenti il disegno di legge possa essere approvato senza preoccupazione.

FORTUNATI. Vorrei sapere dal relatore a quanto ammonta il debito dello Stato.

TRABUCCHI, *relatore*. Per forniture 3 miliardi 719 milioni, per servizi ispettivi 891 milioni, totale 4 miliardi e mezzo. In più c'è un miliardo relativo alla fornitura di carta moneta, che è coperto dalla anticipazione fatta dalla Banca d'Italia senza interessi, ma che non ha avuto collocamento nelle voci del bilancio che noi abbiamo testè approvato.

FORTUNATI. Allora, in conclusione lo stesso Stato che è debitore di 4 miliardi e mezzo ne dà tre per aumentare il capitale sociale.

MARIOTTI. Onorevole Presidente, a me sembra che la dotazione a cui ella si riferisce non sia una dotazione che vada sotto il titolo di capitale sociale perchè il capitale sociale è una cosa diversa; è il patrimonio costituito dagli impianti.

Pertanto per evitare ogni preoccupazione in ordine all'impiego di questi tre miliardi, io proporrei il seguente emendamento aggiuntivo: « Si intende che la somministrazione da parte del Tesoro di tre miliardi all'Istituto Poligrafico dello Stato non deve essere da questo utilizzata per il pagamento delle passività relative agli esercizi precedenti ».

PRESIDENTE. In relazione all'osservazione del senatore Mariotti vorrei dare degli ulteriori chiarimenti. Dal 1945 ad oggi, l'Istituto poligrafico con mezzi propri ed attinti al credito ha provveduto ai seguenti investimenti patrimoniali:

Ricostruzione e ripristino immobili, macchinario ed impianti dello Stabilimento di Foggia	L. 1.300.000.000
Ricostituzione integrale del magazzino materie prime e scorte sempre per lo Stabilimento di Foggia	1.500.000.000
Acquisto macchinario e ripristino impianti Stabilimenti di Roma (piazza Verdi e Gino Capponi)	1.200.000.000
Ricostituzione integrale scorte e magazzini degli Stabilimenti di Roma, ivi compresa la Cartiera Nomentana	2.100.000.000
Sopralzo immobile piazza Verdi, costruzioni Gino Capponi e Nomentana	150.000.000
Case dipendenti in via di Grottaferetta (126 appartamenti)	200.000.000
Totale	L. 6.450.000.000

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a RIUNIONE (26 novembre 1953)

È pure da tener presente che i soli danni di guerra subiti dallo stabilimento di Foggia vennero valutati ad oltre lire 1.750.000.000 e che nessun indennizzo venne mai pagato a tale scopo.

È ovvio che per assicurare alla gestione la dovuta tranquillità bisogna creare le premesse patrimoniali che ne stanno alla base, ossia dotare il Poligrafico dello Stato di quel capitale che oggi, essendo stato preso a prestito dalle Banche ed immobilizzato negli impianti, grava con un onere eccessivo di interessi, ciò senza tener conto di tutti gli altri riflessi negativi d'ordine economico che impacciano la normale conduzione di una azienda di volume tanto notevole (circa 8.000 dipendenti).

TRABUCCHI, *relatore*. Si potrebbe non modificare il disegno di legge e formulare il seguente ordine del giorno: « La 5^a Commissione finanze e tesoro fa voti perchè le perdite dell'Istituto poligrafico accumulate negli esercizi a tutto il 1952 vengano ammortizzate ratealmente con economie di gestione e allo scopo invita il Ministro del tesoro a presentare annualmente al Parlamento il conto di gestione dell'Istituto poligrafico dello Stato ».

FORTUNATI. Mi sembra pericoloso formulare questo ordine del giorno. Sappiamo cosa voglia dire economia di gestione; così si entra nell'ordine di idee del senatore Sturzo e si provocherà il ridimensionamento del Poligrafico dello Stato.

Vorrei che il relatore mi rispondesse ad una precisa domanda: è vero o non è vero che le Amministrazioni dello Stato si rivolgono in gran parte per le proprie forniture all'industria privata? Perchè le Amministrazioni dello Stato che hanno un determinato consumo continuano ad avere un capitolato in cui è previsto un consumo pari talora alla metà del reale?

TRABUCCHI, *relatore*. Questo avviene non perchè il Poligrafico non sia attrezzato ma perchè alle volte l'Amministrazione è costretta a ricorrere all'industria privata in periodi di sovraccarico di lavoro. Per esempio, per la stampa delle schede elettorali noi abbiamo visto lavorare tutte le tipografie della Repubblica, data l'urgenza del lavoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiara chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

È autorizzata da parte del Tesoro, la somministrazione di lire 3 miliardi all'Istituto poligrafico dello Stato per l'aumento del patrimonio costituito all'Istituto stesso, a norma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e conferito poi all'Istituto medesimo con l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 22 settembre 1947, n. 1105. La suddetta somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1950-51.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dal disposto del precedente articolo 1, sarà fatto fronte con corrispondente aliquota delle entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1197, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio 1950-51 (4° provvedimento).

(È approvato).

Art. 3.

La sovvenzione del precedente articolo 1 viene esentata dalla trattenuta del 4 per ogni mille lire fissata dal n. 4 del titolo V, dell'allegato F, alla legge 17 luglio 1951, n. 575. Come del pari vengono esentati dalla predetta trattenuta tutti i pagamenti fatti dallo Stato all'Istituto poligrafico dello Stato.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore ne' giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso: Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifica dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, relativo alla nomina del direttore della scuola dell'arte della medaglia** » (127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, relativo alla nomina del direttore della scuola dell'arte della medaglia ».

Apro la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, è sostituito dal seguente:

« *Art. 21.* — Il direttore della scuola dell'arte della medaglia — cui è affidato l'insegnamento, nella scuola stessa, della modellatura a basso-rilievo, e della composizione di monete, medaglie, placchette e sigilli, ed al quale è conferito il grado VI di gruppo A — è nominato mediante pubblico concorso per titoli ed esperienza fra coloro che, oltre a possedere tutti i requisiti per la nomina in ruoli di personali statali, abbiano compiuto i 21 anni e non superato i 40 e siano provvisti di uno dei diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti ».

TRABUCCHI, *relatore*. Con il presente provvedimento il posto di direttore della scuola dell'arte della medaglia viene portato dal grado VII al grado VI della gerarchia statale e per il concorso a tal posto viene richiesto come

titolo di studio un diploma rilasciato dalle Accademie di belle arti. Attualmente tale posto è occupato da un funzionario che ha superato da tempo i limiti di età e di servizio e si attende prima di mandarlo in pensione che si possa sostituirlo.

La richiesta di un diploma dell'Accademia di belle arti è giustificata dalla particolare qualifica di questo direttore. Per partecipare al concorso vengono inoltre fissati come limiti di età un minimo di 21 anni e un massimo di 40. Questi limiti di età più ampi di quelli per i normali concorsi a posti di gruppo A si collegano a quanto prevedono i vigenti ordinamenti per la nomina a posti di direzione e di insegnamento negli Istituti statali di istruzione artistica. Ciò per garantire nel candidato una maggior pratica in attività così specifiche.

L'articolo unico del disegno di legge stabilisce infine i compiti demandati al direttore della Scuola dell'arte della medaglia, cioè l'insegnamento della modellatura a basso rilievo e della composizione di monete, medaglie, placchette e sigilli.

Raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

FORTUNATI. Osservo che questo articolo unico sembra proprio fatto *ad personam*. È mai possibile che si trovino diversi candidati i quali siano provvisti di un diploma rilasciato da una Accademia di belle arti e per di più di una laurea?

TRABUCCHI, *relatore*. La laurea non è richiesta.

FORTUNATI. Il testo dice: « oltre a possedere tutti i requisiti per la nomina in ruolo di personale statale ». Per la nomina al gruppo A la laurea è condizione determinante.

TRABUCCHI, *relatore*. I requisiti di cui si parla sono i soliti: penali, di buona condotta, ecc. Nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge si dice testualmente:

« Per quanto concerne il titolo di studio sembra necessario prescrivere il possesso, da parte dei concorrenti, di un diploma che, oltre a costituire una garanzia della preparazione artistica degli interessati, sia anche consono

alle peculiari caratteristiche del posto e degli insegnamenti ad esso connessi. Occorre, pertanto, esigere il possesso di uno dei diplomi rilasciati dagli istituti più qualificati, e cioè dalle Accademie di belle arti ».

FORTUNATI. Comunque il testo dell'articolo unico non è chiaro.

PRESIDENTE. Per maggior chiarezza si potrebbero sostituire le parole: « tutti i requisiti », con le altre: « i normali requisiti » e aggiungere prima delle parole: « siano provvisti di uno dei diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti », le altre: « quanto al titolo di studio ». Così mi pare che non ci sarebbero più dubbi.

Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo unico nel testo così modificato e di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

L'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Art. 21. — Il direttore della Scuola dell'arte della medaglia — cui è affidato l'insegnamento, nella scuola stessa, della modellatura a basso-rilievo e della composizione di monete, medaglie, placchette e sigilli, ed al quale è conferito il grado VI di gruppo A — è nominato mediante pubblico concorso per titoli ed esperienza fra coloro che, oltre a possedere i normali requisiti per la nomina in ruoli di personali statali, abbiano compiuto i 21 anni e non superato i 40 e quanto al titolo di studio siano provvisti di uno dei diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.) » (148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto all'esame di questa Commissione concerne l'aumento del capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.). Esso prevede l'aumento del capitale dell'Azienda da 200 milioni a 3 miliardi di lire e poichè la quota di partecipazione dello Stato è stabilita nella misura del 60 per cento del capitale, il provvedimento comporta una spesa di lire 1.668 milioni alla quale lo Stato fa fronte ripartendola in tre esercizi finanziari a partire da quello in corso.

In osservanza della disposizione di cui all'articolo 81 della Costituzione, il disegno di legge indica il mezzo con cui far fronte alla nuova spesa, prevedendo per l'esercizio in corso una riduzione di lire 680 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, somma questa corrispondente alla prima erogazione cui dovrà provvedere lo Stato.

Con gli articoli 3 e 4 si autorizzano altri Enti (Cassa depositi e prestiti, Istituti finanziari, di risparmio e di assicurazione) a sottoscrivere la rimanente quota di aumento di capitale.

Ciò premesso, passiamo a considerare le ragioni che rendono necessario l'aumento del capitale.

Come è noto con il decreto-legge 8 maggio 1948, n. 1364, fu assegnato all'A.M.M.I. ampliandone le attribuzioni, il compito di ricercare e coltivare i giacimenti di minerali metallici; installare ed esercitare impianti metallurgici e chimici; esercitare il commercio di minerali metallici, dei metalli e dei loro derivati; rilevare e gestire imprese ed assumere partecipazioni azionarie in società costituite o da costituirsi, che abbiano in tutto o in parte gli scopi cennati; eseguire ricerche di minerali metallici per conto dello Stato alle condizioni stabilite d'accordo con il Ministero dell'industria e commercio.

L'attività dell'Ente, negativa per ovvi motivi nel periodo 1942-45, ha segnato una pronta ripresa immediatamente dopo la cessazione della « gestione commissariale » (iniziata nel dicembre 1943 e cessata nel dicembre 1945)

indizio sicuro della vitalità dell'Ente. Quel che più preme di far qui rilevare è che questa ripresa ha segnato un continuo progresso seppure ostacolato in notevole misura dalla scarsa liquidità finanziaria dell'Azienda conseguente dal fatto che l'ammontare del capitale sociale di 200 milioni, dal 1941 non ha subito aumenti. È evidente, del resto, come detto ammontare sia assolutamente sproporzionato al giro degli affari dell'Azienda e all'ammontare degli immobilizzi, quando, invece, quasi tutte le aziende industriali, pubbliche e private, hanno proceduto negli ultimi anni ad effettuare cospicui aumenti di capitale per far fronte alle esigenze conseguenti alla svalutazione monetaria ed alla necessità di adeguare le aziende stesse ai progressi tecnici dell'industria.

A tali necessità l'A.M.M.I. ha fatto fronte finora ricorrendo al fido bancario e contraendo debiti con fornitori; sopportando al tempo stesso un onere per interessi passivi di entità tale da annullare quasi i benefici conseguenti alle disponibilità di capitale così procurato.

Ciononostante l'Azienda e le consociate hanno raggiunto una posizione di primo piano nel quadro generale della produzione mineraria e metallurgica italiana.

La produzione nazionale di oro (circa 400 chilogrammi annui) e di antimonio (circa 450 tonnellate annue) sono effettuate per la totalità dall'A.M.M.I.

Anche la S.A.P.E.Z. (il cui pacchetto azionario è per il 99,96 per cento di proprietà dell'A.M.M.I.) nel settore del piombo e dello zinco ha raggiunto livelli di produzione notevoli; per i concentrati di zinco la produzione della S.A.P.E.Z. è di circa 35.000 tonnellate annue su di una produzione nazionale di 160.000 tonnellate; per i concentrati di piombo è di circa 12.000 tonnellate annue su una produzione nazionale di circa 60.000 tonnellate; la produzione di zinco metallo della S.A.P.E.Z. ha raggiunto nei mesi scorsi 1.500 tonnellate mese su di una produzione nazionale di circa 4.500 tonnellate mese.

Il fatturato dell'A.M.M.I. e delle consociate supererà nel 1953, nonostante la nota depressione dei prezzi, i 4 miliardi di lire mentre le esportazioni supereranno il limite raggiunto nel 1952 che è stato di dollari 1,31 milioni.

L'Azienda occupa oggi circa 3.500 dipen-

denti, e nonostante la cennata depressione dei corsi, pochi licenziamenti sono stati disposti e solo nei settori più provati dalla crisi.

Non è qui il caso di ripetere quanto è già stato detto altre volte in Parlamento sulla necessità di affrontare e risolvere una volta per sempre i problemi attinenti a tutto il vasto settore delle partecipazioni statali.

Per ora, ricordato che la 9^a Commissione, nella sua seduta del 19 corrente ha espresso parere favorevole al provvedimento, nella fiducia che il nuovo stanziamento concorra alla creazione di ulteriori possibilità di lavoro ed al potenziamento di quelle in atto in questo importante settore dell'economia nazionale, non mi resta che proporre l'approvazione del disegno di legge.

FORTUNATI. Prendo lo spunto a parlare proprio dalle ultime considerazioni dell'onorevole relatore, che per altra via si ricollegano ad altre fatte parlando del Poligrafico, circa la presunta pubblicità di un'organizzazione per il semplice fatto che si è padroni del 60 per cento delle azioni.

L'Azienda minerali metallici italiani è proprio in queste condizioni, anzi peggiori, perchè il 60 per cento delle azioni è dello Stato, un 15 per cento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, un 15 per cento dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e soltanto un 10 per cento del Banco di Napoli.

D'altra parte la stessa relazione ci dice che l'Azienda è proprietaria praticamente di tutto il pacchetto azionario della S.A.P.E.Z. La S.A.P.E.Z., se le mie informazioni non sono inesatte, a sua volta partecipa non so in che misura ad una certa società RI.M.I.S.A. (Società per le ricerche minerarie in Sardegna). La RI.M.I.S.A. poi è controllata dalla « Montevecchio » e la « Montevecchio » è a sua volta controllata dalla « Montecatini ». La catena incomincia a delinearsi. La RI.M.I.S.A., controllata formalmente dalla « Montevecchio » ma di fatto dalla « Montecatini », sta facendo dei sondaggi in Sardegna per vedere quello che è possibile fare in quella regione.

Da questa catena è facile capire come in definitiva attraverso il controllo dello Stato si può servire la « Montecatini ». Appurare a fondo queste cose non è, nella situazione at-

tuale, estremamente semplice. Ma che problemi del genere esistano, non è contestabile; che questi legami sussistano è indubbio; che questa finale utilizzazione privata si verifichi non può assolutamente negarsi, visto che non si può sostenere che la « Montecatini » sia pubblica.

Io chiedo perciò, che, se non ora, in prosieguo di tempo, la situazione della R.I.M.I.S.A. sia messa in chiaro e colgo l'occasione per denunciare la necessità che si ponga finalmente rimedio non soltanto a questo caso specifico, ma alle numerevoli « Ri.mi.se » che esistono nella vita economica del nostro Paese.

Credo inoltre che non sia buona norma che proprio nella organizzazione iniziale, in cui vi è la prevalenza della partecipazione dello Stato, si segua la strada dell'espressione capitalistica, nella fase, diciamo così, finale della catena. Si incomincia infatti così: il 60 per cento nell'A.M.M.I., l'A.M.M.I. ha il pacchetto azionario della S.A.P.E.Z., la S.A.P.E.Z. ha il pacchetto azionario di un'altra Società e via di seguito. Così noi crediamo di controllare tutto e finiamo invece, anche quando controlliamo la A.M.M.I., col non controllare nulla.

Bisogna che la partecipazione dello Stato avvenga attraverso organismi chiari, specifici, per cui non si creino questi anelli continui di una catena che ad un certo momento si perde, e non si riesce più a sapere se lo sforzo della collettività è veramente concentrato in quello che appare in superficie, o non piuttosto si perde lungo gli anelli stessi della catena. Dobbiamo eliminare questo malvezzo, perchè spesso si tratta di un'organizzazione che contrasta con le stesse norme vigenti del Codice di commercio. Sono note le mascherature attraverso cui si eludono le norme del Codice di commercio da parte delle società legate a catena. Che proprio noi in sede pubblica diamo questo esempio, non credo sia molto istruttivo anche per lo stesso mondo autenticamente privato.

PRESIDENTE. Le osservazioni del senatore Fortunati vanno tenute nel dovuto conto. Non c'è dubbio che queste interferenze fra Società siano cosa deprecabile, ed è da evitarsi che esistano società controllate dallo Stato in tale circolo.

Per quanto riguarda più specificatamente il problema al nostro esame ritengo di dover avvertire che il relatore è stato messo da me al corrente non soltanto dei bilanci dell'A.M.M.I., arretrati di parecchi anni, ma anche di tutti i bilanci della S.A.P.E.Z., che è la società che costituisce la parte maggiore del bilancio dell'A.M.M.I. So che egli li ha esaminati con molta attenzione e le conclusioni cui è giunto sono il risultato di una indagine accurata e cosciente.

Se la Commissione mi consente, vorrei fornire qualche dato ulteriore, che potrà maggiormente confortare, a mio giudizio, le conclusioni della relazione.

Data la prevalente produzione di minerali di zinco in Italia in confronto alla capacità delle officine di trattamento, nel 1948 il Governo italiano, chiamato dall'E.C.A. e dallo O.E.C.E. a redigere il così detto programma a lungo termine, ha proposto tra l'altro la installazione di una nuova unità per la produzione di circa 15 mila tonnellate annue di zinco elettrolitico. La costruzione di tale impianto è stata consentita alla S.A.P.E.Z. in relazione alla sua notevole produzione mineraria ed alle possibilità produttive dei giacimenti in concessione. L'impianto è stato approvato dal Comitato dei metalli non ferrosi dell'O.E.C.E. nell'ottobre 1949. Nella seduta del 28 marzo 1950 il problema è stato riesaminato dal Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) che si è espresso favorevolmente.

La costruzione dell'impianto di Nossa nel bergamasco, portata a termine nel maggio del 1952, ha necessariamente richiesto un grande sforzo finanziario. La spesa ha raggiunto circa 5 miliardi, di cui oltre 700 milioni coperti con autofinanziamenti e 3.250 milioni con finanziamenti a medio ed a lungo termine, tra i quali una anticipazione dell'E.C.A. di 1.400 milioni al favorevole tasso del 2,50 per cento.

Purtroppo la depressione congiunturale del piombo, dello zinco e dell'antimonio, delineatasi nella primavera del 1952 ed accentuatasi alla fine dello stesso anno, non ha consentito di far fronte con autofinanziamenti all'ulteriore copertura delle spese per Nossa.

L'impianto marcia ora a pieno regime. Negli ultimi mesi è stata superata una capacità

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a RIUNIONE (26 novembre 1953)

produttiva prevista in 50 tonnellate al giorno. Larga parte della produzione è esportata negli Stati Uniti, sia in pagamento dei mutui E.C.A. sia per normali esportazioni. La marca S.A. P.E.Z. elettrolitico è nota ed apprezzata nei principali mercati mondiali ed è in corso di registrazione tra le primarie marche internazionali al *London Metal Exchange*.

SPAGNOLLI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Presidente per le sue ulteriori precisazioni. Aggiungo che le miniere di Montenevoso per la produzione del piombo e dello zinco sono miniere di grande ricchezza e sarebbe auspicabile una loro più adeguata coltivazione. All'A.M.M.I. mancano però le possibilità finanziarie e gli impianti di coltivazione sono costosissimi.

D'altra parte, per rispondere alle osservazioni del senatore Fortunati, faccio rilevare che nella mia relazione ho messo l'accento sulla necessità di affrontare e risolvere una volta per sempre il problema relativo al vasto settore delle partecipazioni statali. Vorrei poi far presente che le miniere di Montenevoso sarebbero volentieri acquistate da ben individuati complessi monopolistici e mi pare che sia nostro dovere di garantire allo Stato la possibilità di una ulteriore coltivazione delle miniere stesse.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.) è elevato da 200 milioni di lire a 3 miliardi di lire.

(È approvato).

Art. 2.

All'aumento lo Stato parteciperà per il 60 per cento pari a 1.680 milioni di lire.

La spesa relativa sarà iscritta per lire 680 milioni nell'esercizio 1953-54, per lire 500 milioni nell'esercizio 1954-55 e per lire 500 milioni nell'esercizio 1955-56.

Alla copertura dell'onere di lire 680 milioni per l'esercizio 1953-54 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio medesimo.

Per quanto riguarda la disposizione dell'ultimo comma di questo articolo in ordine al quale alla copertura dell'onere di 680 milioni per il corrente esercizio si provvederà con prelevamento dal capitolo 69 del bilancio del Ministero della marina mercantile, da informazioni assunte presso la Ragioneria generale dello Stato ho appreso che si tratta di una procedura ammessa dal Regolamento generale della contabilità di Stato. Le somme stanziare in detto capitolo, ammontanti ad 8 miliardi e 300 milioni, costituiscono uno stanziamento sovrabbondante la cui maggior parte andrebbe in economia. Da detta cifra sono già stati prelevati 4 miliardi per spese comprese in altri capitoli.

FORTUNATI. Prima di procedere alla votazione dell'articolo 2 voglio formulare una formale, energica protesta e porre una questione pregiudiziale. La Cassa depositi e prestiti con questo disegno di legge è chiamata a svolgere dei compiti che non rientrano in quelli istituzionali. È da cinque anni che parliamo di provvedere, ma non si provvede mai.

Non è ammissibile che la Cassa depositi e prestiti diventi azionista di una azienda industriale.

TRABUCCHI. La questione proposta dal senatore Fortunati merita attenta considerazione e pertanto propongo di sospendere la discussione sul disegno di legge.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prendo atto della richiesta della Commissione, pur non potendo affermare di essere d'accordo.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge in esame si intende rinviata ad una delle prossime riunioni.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Troisi: « Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, relativo ai passaggi di merci per il tramite di ausiliari del commercio » (170) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Troisi: « Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, relativo ai passaggi di merci per il tramite di ausiliari del commercio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Per i passaggi di merci contemplati nell'articolo 14 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Le ditte che, in seguito all'entrata in vigore del vigente codice civile, abbiano cessato di tenere il libro copialettere, e prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano rilasciato le lettere di incarico ad ausiliari od intermediari del commercio, devono provvedere, ai fini della prova dell'incarico stesso, alla presentazione di tali lettere all'Ufficio del Registro per le formalità stabilite nel primo comma dell'articolo 14 del citato decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presentazione all'ufficio del registro delle lettere di cui sopra non costituisce caso d'uso e l'annotazione di esse sul registro modulo VI non costituisce registrazione del documento medesimo.

Entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo dovrà essere presentata

la denuncia alla Camera di commercio di cui all'articolo 20 del regolamento approvato col predetto regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, affinché i passaggi di merci, contemplati nell'articolo stesso e posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della presente legge con l'osservanza di tutte le altre norme di cui alla citata disposizione, non diano luogo ad entrata imponibile.

I passaggi di merci a scopo di lavorazione posti in essere ai sensi dell'articolo 13 del citato regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, non danno luogo ad entrata imponibile quando, osservate tutte le altre condizioni previste dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato col suddetto regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, il prescritto libro delle « merci in lavorazione » sia stato regolarmente tenuto da una sola delle parti fra le quali è intervenuto il rapporto di lavorazione.

In nessun caso competerà il rimborso delle imposte e delle pene pecuniarie pagate per la inosservanza delle disposizioni di cui sopra.

TRABUCCHI, *relatore*. Questo disegno di legge fu presentato alla Camera il 9 agosto 1951 dall'onorevole Chieffi e successivamente discusso e approvato in sede referente dalla IV Commissione finanze e tesoro. Il disegno di legge, ora ripresentato dal deputato Troisi è stato approvato dalla Camera dei deputati con un comma aggiuntivo del seguente tenore: « I passaggi di merci a scopo di lavorazione posti in essere ai sensi dell'articolo 13 del citato regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non danno luogo ad entrata imponibile quando, osservate tutte le altre condizioni previste dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato col suddetto regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, il prescritto libro delle " merci in lavorazione " sia stato regolarmente tenuto da una sola delle parti fra le quali è intervenuto il rapporto di lavorazione ».

Si dice che il provvedimento è atteso perchè ci sono numerose contestazioni in corso ri-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7^a RIUNIONE (26 novembre 1953)

guardanti piccole e medie aziende la cui stabilità economica potrebbe venire scossa per violazioni di natura esclusivamente formale. Debbo dire che personalmente io sono stato sempre contrario alle amnistie fiscali. Ma, dato che il Ministro ha dichiarato che il disegno di legge serve ad ovviare agli inconvenienti derivati da una situazione eccezionale, aderisco alla richiesta di approvarlo.

Debbo aggiungere che questo disegno di legge rientra nel complesso delle leggi che si sono approvate per passare da un regime non del tutto regolare ad un regime regolare.

FORTUNATI. Non ritengo che il disegno di legge miri a favorire interessi di tipo par-

ticolare. Possiamo perciò essere d'accordo sull'approvazione.

PRESIDENTE. Desidero che rimanga agli atti il mio dissenso.

Se nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 18,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.